

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto



*Quaderno 1/2023*

---

dicembre 2023

[HTTPS://SITE.ODCECTA.IT/WEB/](https://site.odcecta.it/web/)

# Gli adeguamenti statutari per gli Enti del Terzo Settore

A cura della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto

Commissione di Studio “Enti No Profit e Cooperative”:

Consigliere Delegato :

ORLANDO Fulvio

Presidente Commissione:

MOTTOLA Maurizio

Segretario Commissione:

COCO Giada

Componenti Commissione:

ALBANESI Valentina

CAFARO Angela

DE PIERRO Pasquale

MARANGI Maria Teresa

RIA Grazia

ROMANAZZI Giovanni



# PRESENTAZIONE

---

## La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto

---

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, costituita nel 2022 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, il suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale nelle materie oggetto della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

A tal fine sono state costituite diverse Commissioni di Studio, attive in tutte le sezioni attraverso cui si manifestano ed esercitano le competenze professionali del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, come quella relativa al "Terzo Settore" (Commissione di Studio "Enti No Profit e Cooperative").

Tra le attività delle suddette commissioni vi è la produzione di materiale didattico-scientifico a favore dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, oltre che di tutti gli addetti ai lavori e della collettività.

# PRESENTAZIONE

---

La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto

---

Il presente Quaderno 1/2023, a cura della Commissione di Studio "Enti No Profit e Cooperative", offre una panoramica dettagliata sulle novità che riguardano gli adeguamenti statutari per gli Enti del Terzo Settore, previsti dalla recente Riforma del Terzo Settore, oltre che dalla Riforma dello Sport.

# INTRODUZIONE

---

## Di cosa parliamo quando parliamo di “Terzo Settore”?

---

Il Terzo Settore è un insieme estremamente variegato di enti, organizzazioni e associazioni che offrono un valore aggiunto fondamentale, in termini di utilità e interesse generale.

Gli Enti del Terzo Settore, infatti, si pongono al fianco delle imprese commerciali private e delle aziende pubbliche, offrendo beni e servizi, senza l'obiettivo capitalistico del lucro e in modo capillare sul territorio.

Questo settore attendeva da decenni una riorganizzazione giuridica che deframmentasse la produzione normativa e garantisse pertanto una disciplina uniforme.

# INTRODUZIONE

---

## Di cosa parliamo quando parliamo di “Terzo Settore”?

---

L'ultimo processo legislativo di riordino in materia risale al 1997, attraverso il Dlgs 460, e da allora il Terzo Settore ha subito notevoli mutamenti, puntualmente codificati solo dalla scienza economica.

Si è reso quindi necessario colmare il ritardo da parte del sistema giuridico ed è pertanto stato avviato, nel 2016, il processo di Riforma del Terzo Settore, oltre che, a partire dal 2019, quello dello Sport e del Lavoro Sportivo.

# INTRODUZIONE

---

## Di cosa parliamo quando parliamo di “Terzo Settore”?

---

Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"

Legge Delega di riforma (L. 86/2019) sull'ordinamento sportivo, sulla professione sportiva e in materia di semplificazioni di settore.

# INTRODUZIONE

---

## Di cosa parliamo quando parliamo di “Terzo Settore”?

---

Tali riforme hanno prodotto, tra l'altro, il Codice del Terzo Settore (CTS), di cui al Dlgs 117/2017, il Dlgs 112/2017 in materia di Impresa Sociale e il Dlgs 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In questo lavoro saranno analizzati gli adeguamenti necessari al fine di recepire le clausole introdotte dalle riforme di cui sopra, con riferimento specifico a talune tipologie di Enti del Terzo Settore, come le Organizzazioni Di Volontariato (ODV), le Imprese Sociali (IS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Società di Mutuo Soccorso (SOMS).



# INDICE

## ✓ 1. ODV:ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 9-13

1.1. DENOMINAZIONE; 1.2. FINALITA' E SCOPO; 1.3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE; 1.4. ASSOCIATI; 1.5. VOLONTARIATO; 1.6. ASSEMBLEA; 1.7. CONSIGLIO DIRETTIVO; 1.8. PRESIDENTE; 1.9. ORGANO DI CONTROLLO; 1.10. REVISORE LEGALE; 1.11. ASSENZA SCOPO DI LUCRO E PATRIMONIO; 1.12. BILANCIO D'ESERCIZIO; 1.13. SCOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO; 1.14. NORMA DI RINVIO.

## ✓ 2. ASD e SSD:ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE 14-25

2.1. ATTIVITA' PRINCIPALE E ATTIVITA' DIVERSE; 2.1.1. Attività sportiva, didattica e formativa; 2.2. INCOMPATIBILITA'; 2.3. DISTRIBUZIONE DI LUCRO; 2.3.1. Distribuzione di lucro nelle SSD; 2.4. RAPPORTI CON IL CODICE DEL TERZO SETTORE.

## ✓ 3. IS:IMPRESE SOCIALI 26-32

3.1. CHI COINVOLGE; 3.2. COSA CAMBIA; 3.3. CASI SPECIFICI; 3.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO; 3.5. SCADENZA

## ✓ 4. SOMS: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO 33-37

4.1. CHI COINVOLGE; 4.2. COSA CAMBIA; 4.2.1 Oggetto sociale; 4.2.2 Adempimenti; 4.3. CASI PARTICOLARI; 4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO; 4.5. SCADENZA.

## ✓ 5. APS: ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 38-43

5.1. DENOMINAZIONE; 5.2 FINALITA' E SCOPO; 5.3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE; 5.3.1. Attività di interesse generale; 5.3.2. Attività diverse; 5.4. ASSOCIATI; 5.5. VOLONTARIATO; 5.6. ASSEMBLEA; 5.7. CONSIGLIO DIRETTIVO; 5.8. PRESIDENTE; 5.9. ORGANO DI CONTROLLO; 5.10. REVISORE LEGALE; 5.11. ASSENZA SCOPO DI LUCRO E PATRIMONIO; 5.12. BILANCIO D'ESERCIZIO; 5.13. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO; 5.14. NORMA DI RINVIO.



# I. ODV: ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ORLANDO Fulvio)

- ✓ Il DLgs 117/2017, “Codice del Terzo Settore” (CTS), ha introdotto importanti elementi di novità per il sistema di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e altre organizzazioni private e onlus.

- ✓ La norma, nel corso del tempo, ha subito numerosi rinvii del termine previsto per l’adeguamento degli statuti sociali, necessario per potersi iscrivere nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, “RUNTS”: in principio fissata per il 3 febbraio 2019, dopo le diverse proroghe del termine, che hanno apportato diverse correzioni ed integrazioni alla norma, la data ultima indicata dal DI 198/2022, “Milleproroghe 2023”, convertito con modificazioni in L 14/2023, è il 31 dicembre 2023.

- ✓ Scopo del Quaderno è quello di riportare gli adeguamenti obbligatori che le ODV dovranno inserire all’interno dei propri statuti per poter mantenere i vantaggi fiscali e l’acronimo ODV, oltre a non dover devolvere il patrimonio da loro accumulato a partire dall’acquisizione della qualifica di ODV.

## 1.1. DENOMINAZIONE

L'uso dell'acronimo ODV diventa esclusivo per gli enti che risultano iscritti al RUNTS e deve essere eliminato dalla denominazione sociale per quegli enti che non accedono al registro o ne vengano cancellati.

È essenziale quindi inserire i riferimenti normativi di cui agli artt. 32-34 del CTS.

## 1.2. FINALITA' E SCOPO

È necessario indicare espressamente l'assenza di fini di lucro ed il perseguimento delle proprie finalità prevalentemente in favore di terzi e con l'ausilio dell'attività di volontariato dei propri associati.

Andranno indicate in Statuto le attività fondamentali che l'Ente svolge o ha intenzione di svolgere.

## 1.3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE

Le Attività di Interesse Generale, definite all'art. 5, co.1, del CTS e suddivise in 26 categorie, rappresentano le attività primarie effettivamente svolte dall'Associazione.

Le attività diverse, disciplinate all'art. 6 del CTS, sono attività che gli Enti del Terzo Settore potranno realizzare in via secondaria e strumentale alle attività di interesse generale. Devono rispettare uno dei seguenti limiti quantitativi, alternativi tra loro, adottato dall'organo di controllo:

- I ricavi delle attività diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive;
- I ricavi delle attività diverse non devono eccedere il 66% dei costi complessivi.

Anche qui è obbligatorio indicare i riferimenti normativi in relazione alle attività di interesse generale ed alle attività diverse effettivamente esercitate.

## 1.4. ASSOCIATI

La norma, disciplinata all'art. 23 del CTS, prevede che possano diventare soci dell'Associazione coloro i quali ne facciano esplicita richiesta, per cui andranno quindi inserite in Statuto le modalità di ammissione nonché l'iter procedurale in caso di delibera di non ammissione.

Spetta all'organo di amministrazione vagliare le richieste ricevute ed approvarle o meno.

In questo ultimo caso l'organo di amministrazione deve motivare l'istanza di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni.

Questi, a sua volta, ha 60 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione di rigetto, per chiedere parere all'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati hanno in capo determinati diritti e doveri tra cui: il diritto di voto in assemblea per le modifiche statutarie, di nomina degli organi amministrativi, nonché a proporsi come candidato per tali organi, il diritto ad esaminare i libri sociali; hanno l'obbligo di versare la quota sociale e di rispettare le norme dello stato e dell'eventuale regolamento.

È necessario indicare il momento a partire dal quale gli associati hanno diritto di voto in Assemblea, i modi di consultazione dei libri sociali, le cause di cessazione del rapporto.

## 1.5. VOLONTARIATO

Le ODV svolgono le proprie attività proprio grazie all'intervento dei volontari.

Questi devono essere iscritti in apposito registro e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato. La presenza di volontari all'interno di una ODV è un requisito essenziale ed è disciplinata dagli artt. 17, 18 del CTS.

## 1.6. ASSEMBLEA

Le funzioni dell'assemblea sono disciplinate dagli artt. 24, 25 del CTS.

Va espressamente indicato quali siano le competenze dell'assemblea a seconda che sia riunita in via ordinaria o straordinaria, i modi ed i tempi di convocazione, i voti esercitabili in proprio e per delega dai soci, le maggioranze previste per l'approvazione delle delibere.

Fondamentale sottolineare che ogni associato ha diritto ad un solo voto.

## 1.7. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletto dall'assemblea, è dotato di ampi poteri di gestione dell'Ente del Terzo Settore, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono disciplinate dall'art. 26 del CTS: anche qui è necessario indicare modi e tempi di convocazione delle adunanze e le maggioranze previste per l'approvazione delle delibere, nonché i criteri di scelta degli amministratori, in che modo questi vengono nominati, la gratuità e la durata della carica.

## 1.8. PRESIDENTE

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore. Ha potere di firma e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Deve essere indicato se tale carica è eletta dall'Assemblea oppure all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi componenti oltre ai suoi poteri di rappresentanza.

## 1.9. ORGANO DI CONTROLLO

L'art. 30 del CTS prevede, al verificarsi di determinate condizioni, l'obbligatorietà di dotarsi di un Organo di Controllo, composto da 3 persone o monocratico, di cui una almeno scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice Civile\*.

Tale organo ha ampi poteri di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Obbligatorio indicare i modi di nomina, la durata della carica ed i compiti di monitoraggio a lui attribuiti.

*\*Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche".*

## 1.10. REVISORE LEGALE

Al verificarsi di determinate condizioni indicate all'art. 31 del CTS o per libera decisione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. È necessario indicare la modalità di nomina del Revisore, la durata della carica ed i suoi compiti.

## 1.11. ASSENZA SCOPO DI LUCRO E PATRIMONIO

Indicare quanto previsto ai sensi dell'art. 8 del CTS circa l'uso del patrimonio degli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento delle attività statutarie ed il divieto di distribuzione degli eventuali utili derivanti dalle attività di cui sopra, anche in forma indiretta, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, componenti organi sociali.

## 1.12. BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Bilancio d'esercizio, redatto secondo quanto disposto all'art. 13 del CTS, è composto da stato patrimoniale, rendiconto economico-finanziario e relazione di missione.

Risulta necessario inserire all'interno dello Statuto le date e le maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere di approvazione dello stesso, tenendo a mente che la data ultima per il deposito del Bilancio presso il RUNTS è fissata al 30 giugno di ogni anno.

Altresì è da indicare in Statuto i tempi di approvazione della bozza di Bilancio da sottoporre al vaglio dell'Assemblea per la sua approvazione.

## 1.13. SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Ente, secondo quanto indicato all'art. 9 del CTS, risulta necessario devolvere il patrimonio residuo, sentito ed ottenuto parere positivo dal RUNTS, in favore di altri Enti del Terzo Settore, così come da disposizioni statutarie, oppure in favore della Fondazione Italia Sociale.

Occorre infine inserire, all'interno dello Statuto, l'iter da seguire in caso di scioglimento.

## 1.14. NORMA DI RINVIO

Indicare che, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dettate dal CTS e, per quanto compatibili e qualora non vi fossero opportune previsioni all'interno del Codice, quelle del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

2. ASD e SSD:  
ASSOCIAZIONI E  
SOCIETA' SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE  
(MOTTOLA Maurizio)

---



---

## ◆ Riforma dello Sport

---

Le ASD e le SSD sono alle prese con le valutazioni in merito agli eventuali adeguamenti statutari, necessari al fine di recepire le nuove clausole introdotte dal Dlgs 36/2021.

---

## ◆ Scadenze

---

Un emendamento in fase di conversione in legge del DI 145/2023<sup>1</sup> prevede lo spostamento al **30 giugno 2024** del termine per adeguare gli statuti di ASD e SSD.

<sup>1</sup>Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

---

## ◆ Proroga

---

L'emendamento prevede che le parole "entro il 31 dicembre 2023" presenti negli artt. 7, co.1-quater, 12, co.2-bis, Dlgs 36/2021, siano sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

---

## ◆ Adeguamenti statutari necessari

---

In tale sede si dovrà procedere a deliberare le modifiche e gli adeguamenti relativi ai seguenti aspetti: attività principale e attività diverse; incompatibilità; distribuzione di lucro; rapporti con il Codice del Terzo Settore.

## 2.1. ATTIVITA' PRINCIPALE E ATTIVITA' DIVERSE



Ai sensi dell'art. 7, co.1, lett.b), Dlgs 36/2021 l'oggetto sociale delle ASD e delle SSD deve espressamente prevedere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

---



Ai sensi dell'art. 9, co.1, Dlgs 36/2021 i sodalizi sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all'attività principale.

---



Le attività secondarie e strumentali sono le attività di carattere commerciale e strutturalmente connesse e funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, essenziali al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie.

## 2.1. ATTIVITA' PRINCIPALE E ATTIVITA' DIVERSE



E' quindi fondamentale che i sodalizi sportivi procedano attentamente a verificare e ad adeguare i propri statuti, perchè, se questi non conterranno specifiche ed espresse previsioni, le attività secondarie non potranno essere esercitate, con grave pregiudizio alla raccolta di risorse liquide.

---



Il Dlgs 36/2021 non prevede criteri e limiti attraverso cui misurare e definire la secondarietà e la strumentalità delle attività diverse, ma opera un rinvio, a tal fine, a provvedimenti che non sono ancora stati adottati.

---



E' tuttavia pacifico attendere una estensione per analogia al mondo sportivo dei criteri e dei limiti che sono stati già adottati per gli Enti del Terzo Settore, nel Codice del Terzo Settore, dalla più ampia Riforma del Terzo Settore, cui la Riforma dello Sport ha attinto in larga misura.

## 2.1. ATTIVITA' PRINCIPALE E ATTIVITA' DIVERSE



Il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 definisce le attività diverse da un punto di vista quantitativo, ovvero le attività diverse si considerano secondarie, rispetto alle attività principali, qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;
2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.



Nel computo di cui sopra non sono comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, e da gestioni di impianti e strutture (art. 9, co.1-bis, Dlgs 36/2021).



Si tratta infatti delle attività commerciali più significative per la sostenibilità finanziaria del sodalizio sportivo, pertanto non sarebbe stato ragionevole includerle nel computo dei limiti quantitativi descritti.

## 2.1.1. Attività sportiva, didattica e formativa

Nonostante la Riforma dello Sport e la nascita del nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), restano in piedi le incertezze su quali attività siano essenziali al fine di ottenere, da parte di ASD e SSD, il riconoscimento sportivo e quindi il beneficio a godere delle agevolazioni fiscali previste a favore del settore. Si tratta infatti di una questione piuttosto scottante che non ha ancora trovato ancora una definitiva sistemazione e soluzione.

---

Ciò a causa dell'impiego ondivago da parte del legislatore e degli estensori dei regolamenti di funzionamento del RAS, da ultimo, dell'espressione "nonché", con significato di "e anche" (1), oppure dell'espressione dal significato opposto "compresa" o "ivi compresa" (2).

(1) Art. 2, co.1, lett. a), Dlgs 36/2021; Art. 4, co.1 del regolamento del RAS.

(2) Art. 2, co.1, lett. gg), Dlgs 36/2021; Art. 7, co.1, lett b), Dlgs 36/2021; Art. 5, co.1, lett. e), del regolamento del RAS.

---

Per attività sportiva si intende la partecipazione a manifestazioni agonistiche, come campionati, tornei, esibizioni, saggi e simili, per attività didattica si intende l'organizzazione di corsi di avviamento a specifiche discipline riconosciute e per attività formativa si intende la formazione, appunto, per dirigenti tesserati e simili. Le prime due attività sono tipicamente promosse dal sodalizio sportivo mentre la terza viene invece erogata dall'ente di affiliazione sportiva.

## 2.1.1. Attività sportiva, didattica e formativa

L'orientamento prevalente (3) è quello di considerare l'alternatività dello svolgimento di attività sportiva (agonistica) "o" didattica (corsistica), in coerenza con la definizione di "sport" di cui all'art. 2, co.1, lett.nn), Dlgs 36/2021, ovvero una definizione inclusiva delle attività di carattere teorico, didattico, formative.

(3) Suprema Corte di Cassazione, sentenza 30008/2021 del 26/10/2021; Consiglio Nazionale CONI, delibera del 16/12/2021.

## 2.2. INCOMPATIBILITA'

---



Il Dlgs 36/2021 interviene, all'art. 11, sulle incompatibilità a carico degli amministratori di ASD e SSD, disponendo il divieto a loro carico di ricoprire qualsiasi carica in altra associazione o società affiliata alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associato o al medesimo Ente di Promozione Sportiva.



Nella normativa previgente (art. 90, co.18-bis, L 289/2002) il divieto era previsto solo con riferimento alla medesima carica e non a qualsiasi carica.

## 2.3. DISTRIBUZIONE DI LUCRO

Il Dlgs 36/2021, nonostante preveda alcune ipotesi di parziale distribuzione diretta di lucro, nella forma di dividendi, aumenti gratuiti di capitale e rimborsi di quote, rafforza il concetto di divieto di distribuzione indiretta di lucro, come disposto dall'art. 8, co.2.

Occorre quindi prestare attenzione all'erogazione di compensi a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri membri degli organi sociali, in qualunque momento della vita del sodalizio, anche nelle diverse ipotesi di interruzione del rapporto individuale.

Sono introdotte, a tal fine, delle soglie oltre le quali vige la presunzione di indiretta distribuzione di lucro, ovvero quelle di cui all'art. 3, co.2, Dlgs 112/20171, in tema di impresa sociale.

Per gli amministratori e per tutti coloro che ricoprono cariche sociali, i compensi dovranno essere proporzionali alle effettive attività svolte e alle rispettive responsabilità, oltre che alle specifiche competenze individuali, ma comunque non superiori ai compensi tipicamente erogati per le medesime condizioni in settori analoghi.

Con riferimento ai lavoratori invece, la remunerazione non dovrà essere superiore al 40% della remunerazione fissata dal CCNL per la medesima qualifica.

Infine occorre prestare, analogamente, attenzione alle ulteriori fattispecie che potrebbero configurare presunzione di indiretta distribuzione di lucro, sempre ai sensi di quanto disposto relativamente alle imprese sociali:

1. acquisto di beni o servizi, da parte degli stessi soggetti di cui sopra, a corrispettivi che siano irragionevolmente superiori a quelli di mercato;
2. cessione di beni o servizi a corrispettivi che siano irragionevolmente inferiori a quelli di mercato, ai medesimi soggetti di cui sopra, ivi compresi i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, oltre che le società da tutti costoro controllate.



## 2.3. DISTRIBUZIONE DI LUCRO

Esempio tipico di fattispecie per la quale, alla luce di quanto sopra descritto, si potrebbe configurare una ipotesi di indiretta distribuzione di lucro, è quello in cui un associato, di una associazione sportiva dilettantistica, concede in locazione un immobile di proprietà, da destinare a sede sociale e sportiva (ad esempio), a canone di locazione ingiustificatamente superiore ai canoni di mercato.

Oppure ancora, il caso in cui un amministratore (ad esempio il Presidente del Direttivo) di una associazione sportiva dilettantistica riceve compensi per la promozione di una disciplina sportiva, di gran lunga superiori a quelli mediamente praticati e/o a quelli erogati ad altri collaboratori sportivi del medesimo sodalizio, senza una valida giustificazione.

### 2.3.1. Distribuzione di lucro nelle SSD

Il Dlgs. 36/2021, all'art. 6, co.1, prevede la possibilità di costituire un ente sportivo dilettantistico nella forma, tra le altre, delle società di capitali di cui al Libro V, Titolo V, del Codice Civile e delle società cooperative di cui al Libro V, Titolo VI, del Codice Civile.

Limitatamente alle società di capitali, la novità più interessante disposta dal Dlgs 36/2021 è rappresentata dalla parziale deroga al principio generale dell'assenza di scopo di lucro e del conseguente divieto assoluto di distribuzione di lucro, anche attraverso modalità di tipo indiretto.

L'art. 8, co.3, Dlgs 36/2021 prevede infatti espressamente che tali società possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Tale disposizione potrebbe essere inserite negli statuti delle SSD, in sede di adeguamento, prestando comunque molta attenzione all'eventuale incompatibilità di tale norma con quelle di carattere fiscale.

### 2.3.1. Distribuzione di lucro nelle SSD

La principale agevolazione fiscale concessa, dall'ordinamento vigente, a favore dei sodalizi sportivi dilettantistici consiste nella "decommercializzazione" dei corrispettivi specifici ex art. 148, TUIR.

Tale agevolazione viene concessa a condizione, tra le altre, che il sodalizio sportivo inserisca nel proprio statuto la clausola del divieto assoluto di distribuzione di lucro (condizione richiesta anche ai fini del riconoscimento sportivo/iscrizione registri tenuti da CONI e Dipartimento per lo Sport).

E' lecito chiedersi pertanto cosa accadrebbe a quelle società di capitali che distribuissero utili ai sensi del Dlgs 36/2021: perderebbero il diritto a godere della decommercializzazione?

Tra l'altro resta ancora in piedi la querelle, irrisolta, relativa alla trasferibilità a titolo oneroso delle quote di partecipazione al capitale delle società sportive dilettantistiche.

Una operazione che, giuridicamente parlando, non troverebbe alcun ostacolo, considerata l'assenza di distribuzione di lucro, dalla società al socio, nella cessione, ma che viene sovente contestata dall'Amministrazione Finanziaria con conseguente disconoscimento ab origine delle agevolazioni fiscali godute (come la decommercializzazione).

## 2.4. RAPPORTI CON IL CODICE DEL TERZO SETTORE

---

### ✓ ASD e SSD come ETS

---

Ulteriore aspetto delicato e complesso è quello relativo all'ipotesi in cui il sodalizio sportivo intenda assumere anche la qualifica di Ente del Terzo Settore, considerato che tra le attività di interesse generale, di cui al Codice del Terzo Settore, è prevista l'attività sportiva (art. 5, co.1, lett.t), Dlgs 117/2017.

---

### ✓ Ulteriori adeguamenti statutari

---

In tale caso, nello Statuto sarà necessario recepire sia le clausole di cui al Dlgs 36/2021, limitatamente allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, sia le clausole generali e specifiche previste per la tipologia di Ente del Terzo Settore assunta.

### 3. IS: IMPRESE SOCIALI (RIA Grazia)

---

# IMPRESE SOCIALI

---

## ✓ 3.1. CHI COINVOLGE

---

Nate dall'esperienza delle cooperative sociali, le imprese sociali - anche per la possibilità di attingere al mercato dei capitali e senza più il divieto assoluto alla distribuzione degli utili - sono una possibilità per affrontare i difficili processi di transizione.

Uno dei fondamenti dell'impresa sociale è la vocazione a fare rete, a lavorare in regime di coprogrammazione e coprogettazione con le pubbliche amministrazioni.

Il Dlgs 112/2017, di revisione dell'impresa sociale, ha introdotto all'art. 1, co.4 una presunzione normativa disponendo che le cooperative sociali e i loro consorzi, a differenza di associazioni, fondazioni e altre società, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e specifica, inoltre, al co.5: *“Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.”*

# IMPRESE SOCIALI

---

## ✓ 3.2. COSA CAMBIA

---

Le imprese sociali, con la sola eccezione delle cooperative sociali e dei consorzi, in quanto soggetti espressamente esclusi dall'obbligo, dovrebbero aver già proceduto all'adeguamento dei propri statuti rispetto alle nuove norme previste dalla riforma, utilizzando la procedura agevolata di deliberazione tipica dell'assemblea ordinaria, prevista dalla legge. Le imprese sociali che non vi abbiano provveduto e che vogliono mantenere tale qualifica, vi dovranno provvedere al più presto, e precisamente entro il **31 dicembre 2023**, per poter effettuare l'adeguamento tramite i quorum deliberativi ridotti.

Qualora ciò non avvenga e qualora non dovesse essere prevista un'ulteriore proroga dalla legge, gli Ets, anche in forma di Imprese Sociali, saranno costretti a provvedere all'adeguamento statutario utilizzando le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

# IMPRESE SOCIALI

---

## ✓ 3.2. COSA CAMBIA

---

In risposta ad una pec dello scorso 8 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, precisa come le cooperative sociali, non debbano apportare modifiche statutarie per poter essere iscritte al RUNTS, e quindi nessun altro adempimento deve essere redatto per adeguarsi alle disposizioni del codice del Terzo settore.

A tal proposito, si segnala quanto espresso nella nota n. 29103 del 31 gennaio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro al seguente link:

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Nota-cooperative-impres-sociali-a-firma-congiunta.pdf>

# IMPRESE SOCIALI

---

## ✓ 3.3. CASI SPECIFICI

---

Le imprese sociali costituiscono l'espressione, giuridica e di mercato, della "voglia" di innovazione e inclusività. Tra le nuove imprese sociali la governance è costituita in prevalenza da giovani e da molte donne. Le imprese sociali nate dopo la riforma si caratterizzano per una maggior presenza di giovani (il 22% degli amministratori fino 35 anni e il 27% con più di 55 anni). Quanto all'oggetto sociale, le imprese si caratterizzano come "vocazione" per il territorio, in quanto molte sono impegnate nella ricettività, nella cultura nella formazione, oltre che supporto delle altre imprese. Senza dimenticare, naturalmente, la missione assistenziale e di cura che ha visto crescere coop e imprese sociali. Questo lo spaccato che emerge dal rapporto di Terzjus, il centro studi del terzo settore.



# IMPRESE SOCIALI

---

## ✓ 3.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

La riforma del Terzo settore, meglio definibile come la riforma riguardante gli enti del Terzo settore, è in prevalenza contenuta nel Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), nonché, con esclusivo riferimento all'impresa sociale, nel Dlgs 111/2017 relativo all'istituto del cinque per mille e dal Dlgs 40/2017, relativo alla disciplina del servizio civile universale. Con particolare riferimento alla disciplina dell'impresa sociale, a oggi i tre principali decreti attuativi, legati l'uno alla definizione dei criteri di computo dei ricavi per le attività d'impresa, l'altro al coinvolgimento dei lavoratori e il terzo alle attività ispettive sulle imprese sociali, sono stati definiti. I primi due decreti, pubblicati nel 2021, hanno rappresentato sicuramente un importante passo in avanti per dar vita al modello dell'impresa sociale così come "ridisegnata" dalla riforma del Terzo settore.

---

### ✓ 3.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

---

Per quanto concerne le attività d'impresa di interesse generale, con decreto 22 giugno 2021, sono stati definiti i criteri per il computo dei ricavi derivanti da attività d'impresa di interesse generale che consentono di stabilire il rapporto minimo tra i ricavi derivanti dall'attività di interesse generale e quelli complessivi dell'impresa. Nel contesto di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, il Dlgs 112/2017, con riferimento alle attività, ha fissato regole ben precise per il loro svolgimento, considerando tale l'attività i cui relativi ricavi sono superiori al 70% rispetto a quelli complessivi (art. 2, co.3, del Dlgs 112/2017). In questo modo, si garantisce agli enti che intendono adottare tale qualifica di poter svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché non eccedano il limite del 30% dei ricavi complessivi.

# IMPRESE SOCIALI

---

### ✓ 3.5. SCADENZA

---

In conclusione, si ricorda di procedere all'adeguamento statutario delle imprese sociali entro il 31/12/2023 al fine di potersi servire delle maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria.

## 4. SOMS: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO (COCO Giada)

## 4. SOMS: SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

### ✓ 4.1. CHI COINVOLGE

Le società di mutuo soccorso (Soms) rappresentano uno degli enti del Terzo Settore (Ets) su cui, sin dall'entrata in vigore della riforma, si è dedicata una minore attenzione di carattere giuridico. Tuttavia, queste realtà costituiscono un elemento di rilevante importanza, soprattutto in specifici contesti territoriali, in cui vantano una presenza storica significativa. Nascono come esperienze di associazionismo e mutualità, per rispondere alle necessità di autodifesa dei lavoratori, fornendo assistenza per eventi dannosi (incidenti sul lavoro, malattia, perdita del posto di lavoro) e sono, ancora oggi, necessarie a fornire ai soci, a fronte di un corrispettivo annuale, servizi assistenziali e socio assistenziali. Non va dimenticata, tra le caratteristiche fondamentali, la previsione dell'esclusione della remunerazione del capitale.

## 4.2. COSA CAMBIA

Per le Società di Mutuo Soccorso (Soms), le principali novità riguardano la definizione dell'oggetto sociale e gli specifici adempimenti necessari per procedere con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

### 4.2.1. Oggetto sociale

Gli Statuti delle Società di Mutuo Soccorso costituiscono il fondamento giuridico e organizzativo di queste importanti realtà associative, intrise di valori mutualistici e solidaristici. Questi documenti delineano le linee guida, gli scopi e le modalità di funzionamento, creando una struttura che permette alle società di perseguire il bene comune e di assistere i propri soci in momenti di necessità. Tra i principali elementi su cui focalizzare l'attenzione, vi è senza dubbio, l'oggetto sociale.

Su questo punto, il Codice del Terzo Settore, all'articolo 42, facendo espressamente rimando alla norma istitutiva delle Società di Mutuo Soccorso (legge 15 aprile 1886, n. 3818) invalida la praticabilità, da parte delle Soms, sia delle attività di interesse generale difformi da quelle già individuate, sia delle attività diverse, previste dagli articoli 5 e 6 dello stesso codice. Resta, pertanto, possibile prevedere le attività già individuate dagli articoli 1 e 2 della legge 3818/1886.

### 4.2.2. Adempimenti

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) ha istituito una sezione speciale (f) dedicata alle Società di Mutuo Soccorso (Soms), destinate all'iscrizione qualora si possiedano due requisiti concorrenti:

- Un importo annuale di contributi associativi non superiore a 50 mila euro;
- L'esercizio di attività che non coinvolgono la gestione di fondi sanitari integrativi.

Analizzando il dispositivo dell'art. 12 del decreto ministeriale 106 del 2020 (e relativo allegato tecnico A) parrebbe emergere una facoltà, assegnata all'ente, in merito alla scelta dell'iscrizione al Registro, lasciando intendere che le SOMS "minori" potrebbero limitarsi a conservare l'iscrizione al Registro imprese semplicemente evitando ogni adempimento in materia Runts. Resta da dissipare il dubbio in merito a questa facoltà, in quanto, avendo il dispositivo normativo ha previsto che l'iscrizione al registro unico sia un requisito necessario ai fini del conseguimento della qualifica di "Ets". Per le Soms prive di almeno uno dei due requisiti sopra elencati, è invece espressamente stabilito che l'iscrizione al registro imprese (sezione "imprese sociali") soddisfa il presupposto di iscrizione al Runts. Nelle more, sembra comunque prudente suggerire che le Soms minori procedano con la richiesta di iscrizione alla sezione f del Runts.

## 4.2.2. Adempimenti

Per procedere con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), è sufficiente presentare al Registro Imprese un'apposita istanza di cancellazione della Società di Mutuo Soccorso (Soms) con conseguente iscrizione nella sezione f) del Runts.

Successivamente, il Registro Imprese, una volta ricevuta l'istanza, notifica tramite pec l'ufficio del Registro Unico competente, il quale provvede all'iscrizione della Soms alla stessa data della cancellazione. Questo processo garantisce la continuità dell'iscrizione, prevenendo l'estinzione dell'ente e i conseguenti impatti sul patrimonio. La richiesta di cancellazione può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante o, su procura di quest'ultimo, da intermediario telematico abilitato. Va notato che il coinvolgimento del notaio è prescritto solo in caso di variazione dello statuto, sottolineando che la richiesta di cancellazione operi in modo contestuale con gli adempimenti connessi alla modifica stessa. La sezione f) del Runts costituisce la destinazione naturale per l'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso "minori" che attualmente non dispongano del requisito di iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro Imprese.

Concludendo, per riassumere gli scenari attualmente possibili alla luce della disciplina attuale, possono verificarsi tre scenari:

- **Soms minori già iscritte al Registro Imprese:** devono presentare una richiesta di cancellazione al Registro Imprese con contestuale richiesta di iscrizione nella sezione f) del Runts. L'iscrizione è gestita dal Runts stesso, una volta ricevuta la comunicazione pec dal Registro Imprese;
- **Soms minori non ancora iscritte al Registro Imprese:** devono presentare una richiesta di iscrizione direttamente all'ufficio del Runts per essere iscritte nella sezione f) dello stesso registro. Tale procedura è gestita dal soggetto legittimato, che sarà il notaio nel caso di enti con personalità giuridica, oppure il legale rappresentante o il rappresentante della rete associativa nel caso di enti senza personalità giuridica.
- **Altre Soms:** Le Società di Mutuo Soccorso (Soms) che gestiscono fondi sanitari integrativi o ricevono contributi associativi annuali superiori a 50 mila euro, distinguendosi dalla categoria delle "minori", mantenendo l'iscrizione nella sezione "imprese sociali" del Registro Imprese, soddisfano automaticamente il requisito necessario per l'iscrizione nella sezione f) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). In queste circostanze, il Registro Imprese è incaricato di comunicare al Runts eventuali aggiornamenti operati dall'ente. Parallelamente, i dati non inclusi nei sistemi di registrazione camerale o viceversa, come il contatto telefonico, il sito internet, l'adesione a reti associative e la dichiarazione di accreditamento al 5 per mille, vengono direttamente integrati dalla Soms nel contesto dell'iscrizione.

### 4.3. CASI PARTICOLARI

Le SOMS sono legittimate alla partecipazione della distribuzione delle somme derivanti dal 5 per mille. Tale previsione è stata sancita dalla nota 19447 del 21.12.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la quale il Ministero ha affermato che le Soms soddisfano le condizioni necessarie e sufficienti per essere considerate tra i soggetti partecipanti, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Per tali ragioni, le Società di Mutuo Soccorso iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) o al registro imprese (sezione "imprese sociali") possono presentare richiesta per beneficiare della ripartizione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

### 4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Principali riferimenti normativi:

- Legge 15 aprile 1886, n. 3818 ;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (con particolare riferimento all'articolo 23);
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- Decreto Ministeriale 106 del 2020 (con particolare riferimento all'articolo 12 ed al relativo allegato tecnico A);
- Nota 19447 del 21.12.2021 del MLPS.

### 4.5. SCADENZA

Per poter fruire delle maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, l'adeguamento dello statuto dovrà essere effettuato entro il 31/12/2023.

## 5. APS: ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (MARANGI Maria Teresa)

---



*“Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati “ art 35 , c.1 del Codice del Terzo Settore ( D.lgs 117/2017)*

## 5.1. DENOMINAZIONE

Le APS sono Enti del Terzo Settore (ETS), se iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) (art. 4 del CTS). L'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” va utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo in caso di iscrizione al Runts; è fatto divieto utilizzarlo altrimenti. Sono previste sanzioni per quegli enti che abbiano un comportamento contrario a quanto disposto dal CTS.

## 5.2. FINALITA' E SCOPO

E' essenziale indicare nello statuto le finalità e le attività dell'associazione richiamando l'art.5 del CTS. L'associazione di promozione sociale deve svolgere in maniera prevalente le sua attività nei confronti dei soci, associati e loro familiari.

## 5.3. ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITA' DIVERSE

### 5.3.1. Attività di interesse generale.

Le APS, ai sensi dell'art 5 del CTS, “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Occorre indicare nello statuto l'attività o le attività scelte tra quelle di cui all'art. 5 del CTS (si consiglia di riprodurle letteralmente) collegandole con le finalità dell'associazione. Non è possibile indicare tutte o quasi le attività previste come chiarito con la nota n. 3650 del 12.04.2019 del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali; la motivazione è contenuta nell'esigenza di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi.

### 5.3.2. Attività diverse

Sono previste delle attività cosiddette “diverse” che le APS possono esercitare solo e soltanto se inserite nell'atto costitutivo o statuto ai sensi dell'art. 6 del CTS. Le attività diverse devono essere e rimanere comunque strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale; non è necessario elencarle. Le attività svolte per fini istituzionali, anche se dietro corrispettivo specifico, nei confronti dei soci si considerano decommercializzate.

## 5.4. ASSOCIATI

I fondatori dell'APS devono essere almeno n.7 persone fisiche oppure n.3 associazioni di promozione sociale; in caso contrario è opportuno adeguare lo statuto ai sensi del CTS al fine dell'iscrizione al RUNTS. Nello statuto va indicato l'obbligo, da parte dei soggetti che intendono far parte dell'associazione, di presentare apposita richiesta e vanno previste le relative modalità di presentazione. Ai sensi dell'art. 35, c2 del CTS, non è possibile prevedere condizioni all'ammissione a socio secondo requisiti discriminatori, poiché la finalità della APS è quella di combattere le disuguaglianze sociali e favorire la libertà di associarsi. I soci non possono trasferire la propria quota associativa.

## 5.5. VOLONTARIATO

Le APS, per lo svolgimento delle attività finalizzate allo scopo istituzionale, devono avvalersi in modo prevalente di volontari che vanno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari devono essere inseriti in un apposito registro e non possono essere retribuiti; possono avere solo il rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate. L'art. 17. c. 3 del CTS prevede il rimborso con autocertificazione entro i limiti di 10 euro al giorno e 150 euro mensile. L'art 36 del CTS prevede la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi e richiama l'art. 17 per quanto concerne le limitazioni. I dipendenti non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. E' opportuno indicare nello statuto l'organo associativo competente alla gestione dei volontari.

## 5.6. ASSEMBLEA

Riferimenti normativi: art. 24 e art. 25 del CTS.

Nello Statuto o Atto Costitutivo va specificato:

- i compiti dell'assemblea ;
- chi ha diritto di voto;
- numero di voti degli Ets associati (massimo 5);
- deleghe al voto;
- convocazione per i soci minorenni e diritto al voto attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi;

tempi e modi di convocazione.

## 5.7. CONSIGLIO DIRETTIVO

E' necessario indicare nello statuto:

- l'organo che elegge il Consiglio Direttivo (la maggioranza dei componenti è eletta dall'assemblea tranne quanto disposto dall'art. 25, c.2 del CTS;)
- i criteri di scelta degli amministratori (si applica l'art 2382 cc);
- l'obbligo per gli amministratori neo eletti di darne comunicazione al Runts entro 30 giorni dalla nomina;
- il potere di rappresentanza generale degli amministratori tranne limitazioni opponibili ai terzi se comunicate al Runts.

E' possibile prevedere nello statuto:

- specifici requisiti, per l'assunzione alla carica, di onorabilità, professionalità e indipendenza;
- appartenenza degli amministratori a diverse categorie di associati;
- la nomina di uno o più amministratori da parte di altri Ets.

## 5.8. PRESIDENTE

Occorre indicare nello statuto:

- l'organo che lo elegge;
- durata della carica e modalità di rielezione;
- la legale rappresentanza e il potere di firma sociale.

## 5.9. ORGANO DI CONTROLLO

Riferimento normativo: art. 30 del CTS.

Al superamento dei limiti indicati nell'art. 30 , c.2 del CTS, o quando siano stati costituiti patrimoni destinati come previsto dall'art. 30, c.4 CTS, è obbligatorio dotarsi di un organo di controllo anche monocratico. All'organo di controllo si applica l'art. 2399 del cc; i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 c. 2 del cc.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; monitora sull'osservanza delle finalità sociali e attesta la conformità del bilancio sociale.

Occorre indicare nello statuto: la modalità di nomina, la durata della carica e i compiti.

## 5.10. REVISORE LEGALE

Al superamento dei limiti indicati all'art. 31, c.1 del CTS o alla costituzione di patrimoni destinati come previsto all'art.31, c.3 del CTS, le associazioni devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro  
Occorre indicare nello statuto: la modalità di nomina, la durata della carica e i compiti.

## 5.II. ASSENZA SCOPO DI LUCRO E PATRIMONIO

Indicare nello statuto che è fatto divieto distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione e che il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività ai fini istituzionali (art. 8 c.1 e 2, del CTS).

## 5.I2. BILANCIO D'ESERCIZIO

Riferimenti normativi: art. 13 del CTS.

Il bilancio deve essere redatto utilizzando gli schemi predisposti dal decreto ministeriale 5 marzo 2020. Il consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'assemblea per la sua approvazione.

L'organi di controllo o di revisione (qualora previsti) danno parere attraverso un verbale. Nello statuto devono essere indicati modalità e tempi di convocazione, Con entrate inferiori a 220.000,00 euro puo' essere redatto secondo il modello semplificato per cassa; al superamento del predetto limite, si redigerà un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Occorre convocare l'assemblea una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che entro il 30 giugno di ogni anno va depositato al Runts; si fa riferimento a quanto previsto all'art. 2364 c.2 del cc per l'approvazione del bilancio (120 gg dalla chiusura dell'esercizio).

## 5.I3. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Indicare nello statuto come verrà devoluto il patrimonio dell'associazione al suo scioglimento (art.9 del CTS).

## 5.I4. NORMA DI RINVIO

Indicare nello statuto il rinvio per tutto ciò non previsto al c.c. e al CTS ( D.Lgs 117/2017).

## Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER INVOLONTARI ERRORI E/O INESATTEZZE E/O REFUSI.

PUR GARANTENDO LA MASSIMA AFFIDABILITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO E DEI SUOI ALLEGATI, L'ORDINE  
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO/LA FONDAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO NON RISPONDE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'USO DEI DATI E  
DELLE NOTIZIE IVI CONTENUTE.